

Sentenza: 6 Marzo 2007, n. 82

Materia: coordinamento della finanza pubblica

Giudizio: legittimità costituzionale in via principale

Limiti violati: violazione delle legge costituzionale n. 1/1963 (Statuto speciale della regione Friuli Venezia Giulia) e relative norme di attuazione; violazione del Titolo V della Costituzione in collegamento con l'articolo 10 della legge costituzionale n. 3/2001

Ricorrente: Regione Friuli Venezia Giulia

Oggetto: articolo 1 comma 148 della legge 23 dicembre 2005 n. 266 (Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato – legge finanziaria 2006)

Esito: infondatezza della questione

Estensore nota: Alessandra Cecconi

La sentenza in esame ha ad oggetto il ricorso proposto dalla Regione Friuli Venezia Giulia avverso l'articolo 1 comma 148 della legge n. 266/2005 (Legge finanziaria 2006).

La disposizione impugnata prevede, per quanto di interesse nel caso di specie, che per gli anni 2006, 2007 e 2008 le Regioni a Statuto speciale "concordano, entro il 31 marzo di ciascun anno, con il Ministero dell'economia e delle finanze, il livello delle spese correnti e in conto capitale nonché dei relativi pagamenti, in coerenza con gli obiettivi di finanza pubblica per il periodo 2006-2008 (...)".

La norma stabilisce inoltre che in caso di mancato accordo si applicano le disposizioni previste per le Regioni a statuto ordinario.

La ricorrente – riconoscendo il principio dell'accordo tra Stato e Regioni speciali come strumento per contemperare il rispetto dell'autonomia regionale con la doverosa partecipazione ai vincoli derivanti dal patto di stabilità - censura la disposizione assumendo che la fissazione di un termine e la previsione dell'applicazione dei limiti di spesa stabiliti per le Regioni ordinarie nel caso di mancato raggiungimento entro tale data dell'accordo, determinano uno svuotamento del principio richiamato. Ciò in particolare in quanto il decorso del termine del 31 marzo e la conseguente automatica applicazione dei limiti di spesa previsti per le Regioni ordinarie, potrebbe consentire allo Stato anche un comportamento ostruzionistico nel protrarre le trattative per l'accordo,

determinando la violazione dell'autonomia finanziaria delle Regioni a Statuto speciale.

La difesa erariale respinge le censure, evidenziando, da un lato, che il termine del 31 marzo non ha carattere perentorio; dall'altro, che l'eventualità del mancato raggiungimento dell'accordo con relativo conseguente regime, era già prevista dalla normativa di attuazione.

Decidendo il merito del ricorso, la Corte, in continuità con l'orientamento espresso in precedenti pronunce, conferma che il legislatore statale può imporre vincoli alle politiche di bilancio degli enti autonomi, ivi comprese le autonomie speciali: anch'esse infatti hanno l'obbligo partecipare all'azione di risanamento della finanza pubblica.

Tuttavia non si può non tenere conto del fatto che tali Regioni godono, in forza dei loro Statuti, di una particolare autonomia in materia finanziaria. La previsione del raggiungimento di un accordo tra tali Regioni ed il Ministero per la determinazione di limiti alle spese correnti e in conto capitale – previsto nelle leggi finanziarie dal 1999 in poi – appare allora lo strumento idoneo a contemperare il principio dell'autonomia con quello del rispetto dei limiti di spesa imposti dal patto di stabilità e dunque, secondo la Corte, è strumento da preferire, tendenzialmente, ad altri.

La Corte ricorda di avere già nel 2002 ritenuta legittima una norma che, in pendenza delle trattative tra Stato e Regioni speciali, prevedeva l'adozione di un decreto ministeriale per la determinazione dei flussi di cassa delle Regioni speciali (ancorato ai limiti di spesa previsti per quelle ordinarie).

Secondo la Corte, alla luce della formulazione della disposizione impugnata, il termine del 31 marzo di ogni anno per il raggiungimento dell'accordo non ha carattere perentorio ma ordinatorio. Cosicché l'accordo può ben intervenire anche dopo il decorso del termine (come del resto dimostra la prassi degli anni precedenti) e l'applicazione alle Regioni speciali dei limiti di spesa previsti per quelle ordinarie proprio perché ha un carattere transitorio non comporta alcuno svuotamento del principio dell'accordo, censurato dalla ricorrente regione Friuli.

Infatti l'accordo potrà ben essere raggiunto anche dopo la data del 31 marzo.

L'argomentazione ulteriore posta dalla Regione a sostegno del ricorso, vale a dire la astratta possibilità di un comportamento dilatorio e ostruzionistico, da parte dello Stato, ai fini del raggiungimento dell'accordo, non è per la Corte di per sé idonea a rendere costituzionalmente illegittimo la previsione. Al verificarsi di simile eventualità la Regione potrebbe e dovrebbe far valere la lesione della propria autonomia finanziaria, oltre che con i rimedi giurisdizionali a sua disposizione, sollevando conflitto di attribuzione dinanzi alla stessa Corte.

Alla luce di tali considerazioni, pertanto, la Corte respinge il ricorso e dichiara non fondata la questione di legittimità costituzionale sollevata dalla Regione Friuli Venezia Giulia.